LOGO DELLA REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

Parere n. 16 /2014

Composta dai seguenti magistrati:

Consigliere Dr. Silvano Di Salvo Presidente f.f.

Consigliere Dr. Tommaso Viciglione

Primo Referendario D.ssa Rossella Bocci

Primo Referendario D.ssa Innocenza Zaffina Relatore

Referendario D.ssa Raffaella Miranda Referendario D.ssa Carla Serbassi

ha adottato la seguente deliberazione nella camera di consiglio del 6 marzo 2014

Visto l'art.100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

Vista la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

Visto il r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni, recante l'approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la deliberazione n. 229 del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, approvata in data 19 giugno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

Visto il parere reso dal Coordinamento delle Sezioni regionali di controllo con nota prot. n. 7469 in data 22 giugno 2009;

Vista la deliberazione n. 9 della Sezione delle autonomie della Corte dei conti in data 4 giugno-3 luglio 2009;

Visto l'art. 17, comma 31, del decreto legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009 n. 102;

Vista la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Campania n. 74/2009 del 30 settembre 2009;

Viste, altresì, la deliberazione n. 8/AUT/2008 del 12 maggio-4 luglio 2008, nonché la nota del Presidente della Corte dei conti n. 2789 del 28 settembre 2009;

Vista la deliberazione delle Sezione Riunite in sede di controllo della Corte dei conti n. 54 del 17 novembre 2010;

Visto il decreto presidenziale n. 4 del 23 maggio 2013 in ordine alle modalità di attribuzione delle richieste di parere ai magistrati istruttori;

Vista la nota prot. n. 12601 del 27 novembre 2013, a firma del Sindaco del Comune di San Sebastiano al Vesuvio (NA), acquisita al protocollo n. 4188 della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti in data 6 dicembre 2013, con la quale viene richiesto il parere di questa Sezione ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n° 131;

Vista la nota del 6 dicembre 2013 con la quale è stata assegnata, d'ordine del Presidente, la richiesta di parere al relatore;

Vista l'ordinanza presidenziale n° 8/2014 con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

Udito il relatore, d.ssa Innocenza Zaffina,

FATTO

Con la nota indicata in epigrafe, il Sindaco del Comune di San Sebastiano al Vesuvio (NA) ha inoltrato una nota al Dipartimento della Funzione Pubblica e a questa Sezione regionale di controllo in ordine al seguente quesito: "In materia di assunzioni mediante scorrimento di una graduatoria formata a seguito di un precedente proprio pubblico concorso, da parte di un Ente locale, si chiede di conoscere quale rilevanza assumono, alla luce della più recente giurisprudenza e del combinato disposto delle più recenti novelle normative in materia, i limiti derivanti dall'art. 91 del D. Lgs. 267/2000 e quale interpretazione debba darsi nel nuovo contesto normativo, ai termini "vacanti" e "disponibili" in tale articolo contenuti. Nello specifico l'Ente (soggetto ai limiti del patto di stabilità) vorrebbe procedere allo scorrimento di una propria graduatoria di idonei, formata in un precedente concorso conclusosi con l'assunzione del vincitore a copertura dell'unico posto bandito) e ancora vigente, per coprire oggi un ulteriore posto afferente al medesimo profilo professionale, preesistente e già vacante al momento di avvio della citata procedura concorsuale. La copertura di tale posto è stata prevista per la prima volta nel corrente fabbisogno del personale, essendosi verificate le disponibilità economiche e le condizioni programmatiche per la sua copertura"

DIRITTO

In via preliminare, va accertata l'ammissibilità della richiesta di parere alla luce dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 che prevede che gli Enti Locali possano chiedere pareri in materia di contabilità pubblica alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti "di norma, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali". A tale riguardo, ritiene la Sezione di non doversi discostare dall'orientamento sinora seguito da tutte le Sezioni regionali di controllo, secondo cui la mancata costituzione di detto Organismo (pure previsto nello Statuto della Regione Campania approvato con la legge regionale n. 6 del 28 maggio 2009) non può essere ostativa all'esercizio di una facoltà attribuita dalla legge agli Enti Locali e alla stessa Regione.

Pertanto, nelle more della costituzione del Consiglio delle Autonomie Locali, la richiesta di parere deve considerarsi ammissibile, sotto il profilo soggettivo, se e in quanto formulata, come nel caso in esame, dal Sindaco del Comune, quale organo di vertice dell'amministrazione comunale, legittimato ad esprimere la volontà dell'Ente, essendo munito di rappresentanza legale esterna ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo n. 267/2000.

In relazione all'ammissibilità dei quesiti, sotto il profilo oggettivo, si rende necessario vagliare la ricorrenza delle condizioni e dei requisiti previsti dalla vigente normativa ed elaborati dalla giurisprudenza delle Sezioni Riunite in sede di controllo, della Sezione delle autonomie, nonché delle Sezioni regionali di controllo. La sussistenza delle condizioni oggettive di ammissibilità va, innanzitutto, scrutinata mediante la verifica dell'attinenza del parere richiesto con la materia della contabilità pubblica (in base al citato art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003) e del carattere generale e astratto della questione sottostante il quesito.

Secondo l'indirizzo espresso dalla deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010, resa ai sensi dell'art.17, comma 31, del d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la nozione di contabilità pubblica, strumentale alla funzione consultiva, deve assumere un ambito limitato alle normative e ai relativi atti applicativi che disciplinano in generale l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa, l'indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli.

Sempre sotto il profilo oggettivo, è stato chiarito dalla Corte dei conti che "la materia della contabilità pubblica (...) non potrebbe investire qualsiasi attività degli enti che abbia comunque riflessi di natura finanziaria-patrimoniale", in quanto "ciò non solo rischierebbe di vanificare lo stesso limite imposto dal legislatore, ma comporterebbe l'estensione dell'attività consultiva delle Sezioni regionali a tutti i vari ambiti dell'azione amministrativa con l'ulteriore conseguenza che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti diventerebbero organi di consulenza generale delle autonomie locali. In tal modo, la Corte verrebbe, in varia misura, inserita nei processi decisionali degli enti, condizionando quell'attività amministrativa su cui è chiamata ad esercitare il controllo che, per definizione, deve essere esterno e neutrale" (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 5 del 17/02/2006).

Inoltre, si rende necessario verificare se il richiesto parere non implichi la valutazione di una vicenda amministrativo-gestionale specifica e concreta già perfezionatasi o "in itinere" e se le questioni poste dall'Ente istante siano oggetto di indagini della procura regionale o di giudizio innanzi alla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, ovvero oggetto di contenzioso penale, civile o amministrativo.

Alla stregua dei sopra richiamati principi, la Sezione ritiene che vada esclusa, in questa sede, qualsiasi valutazione circa la specifica e concreta questione posta dal Sindaco; ciò in quanto la funzione consultiva non può interferire, ancorché potenzialmente, con le altre funzioni intestate alla Corte dei conti e "non può avere ad oggetto fattispecie specifiche, né può estendersi sino ad impingere, in tutto o in parte, nell'ambito della discrezionalità, nonché nelle specifiche attribuzioni e delle responsabilità, degli Enti interpellanti e dei loro organi" (Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione del 17 gennaio 2013, n. 2/2013;

deliberazione del 14 febbraio 2013, n. 22/2013). Inoltre, una qualsivoglia valutazione sulla concreta vicenda gestionale rappresentata dall'Ente potrebbe potenzialmente interferire con le funzioni di controllo intestate a questa Sezione e, segnatamente, di quelle previste ai sensi degli articoli 148 e ss. del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Va, peraltro, evidenziato che la richiesta di parere in esame è stata anche indirizzata al Dipartimento della Funzione Pubblica, per cui va egualmente evitata l'interferenza, ancorché potenziale, con la funzione consulenziale intestata alla predetta amministrazione.

Alla luce delle sopra esposte considerazioni, l'attività consultiva di questa Sezione va, pertanto, limitata alla disamina dei principi generali, desumibili dalla norma di cui all'art. 91, del decreto legislativo n. 267/2000 nonché dalla giurisprudenza amministrativa e contabile, in materia di scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici, con specifica attenzione ai profili che possono influenzare l'evoluzione della spesa per il personale, la cui applicazione ha un diretto riflesso sulla formazione e gestione dei bilanci pubblici e può ricondursi, pertanto, alla materia della contabilità pubblica, come delineata dalla giurisprudenza della Corte dei conti. Solo entro i predetti limiti e in disparte qualsivoglia valutazione sull'attività gestionale dell'Ente, la richiesta di parere può essere esaminata

Nel Merito

Nella richiesta di parere, il Comune istante non fa alcun riferimento al rispetto della normativa in materia di rispetto del patto di stabilità, di obbligo di riduzione progressiva della spesa del personale imposto dall'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006, nonché al rispetto dei vincoli assunzionali imposti agli enti locali sottoposti al patto (art. 76, comma 7, del d.l. 78/2008 e ss.mm.). Stanti le funzioni di questa Sezione regionale di controllo ai sensi dell'art. 148 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, va, pertanto, precisato, anche in sede consultiva, che prima ancora di addivenire alla decisione della copertura di un posto " vacante", l'ente locale deve verificare il rispetto della richiamata normativa in materia di patto di stabilità, di contenimento della spesa del personale e di vincoli assunzionali previsti per gli enti locali (Sezione regionale per la Campania, deliberazione n. 14 del 13 febbraio 2014). Vanno, inoltre, richiamati i vincoli e le norme di carattere generale previsti per tutte le amministrazioni il cui mancato rispetto comporta il divieto di assunzione (Sezione delle autonomie, deliberazione n.12 dell'11 luglio 2012). Ci si riferisce, ad esempio, a:

- la dichiarazione annuale da parte dell'ente, con apposito atto ricognitivo da comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, dalla quale emerga l'assenza di personale in sovrannumero o in eccedenza (art. 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165). Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale sopra richiamata non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. Inoltre, La mancata attivazione delle procedure di cui al cit. art. 33 da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare;

- la valutazione periodica, almeno triennale, della consistenza ed eventuale variazione delle dotazioni organiche, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative nonché, ove risulti necessario, a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni (articolo 6, del cit. decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165). Al mancato adempimento di detta disposizione consegue, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, il divieto di assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette);
- l'adozione di una programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni in linea con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale (articolo 6, del cit. decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165). Al mancato adempimento di detta disposizione consegue, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, il divieto di assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette;
- l'approvazione del Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità di cui all'articolo 48, comma 1, del d.lgs 11 aprile 2006 n. 198 recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246". Il mancato adempimento della disposizione in esame determina il divieto di assunzioni ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del d.lgs n. 165/2001.

Quanto alla possibilità di attingere alla graduatoria di un precedente concorso al fine di provvedere alla copertura di un posto vacante, la normativa in materia offre criteri interpretativi circa i presupposti dell'applicazione dell'istituto dello scorrimento della graduatoria. Tale istituto era stato originariamente previsto per le ipotesi di copertura di posti che risultassero disponibili alla data di approvazione della graduatoria ovvero per i casi di rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, anche nel biennio successivo (v. articolo 8 del Testo unico degli impiegati civili dello Stato (TUIC), di cui al d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, come modificato dall'articolo unico, della legge 8 luglio 1975, n. 305¹). A tale tipizzata previsione ha fatto poi seguito l'emanazione di norme volte a valorizzare l'istituto dello scorrimento delle graduatorie (articolo 35, comma 5 *ter*, del decreto legislativo n. 165/2001₂₎; per gli enti locali rileva, inoltre, la norma di cui all'art. 91, comma 4, del Testo unico degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000) ("*Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione, per*

[&]quot;art. 8. (Conferimento di posti disponibili agli idonei) "L'amministrazione ha facoltà di conferire, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria. Detti posti, da conferire secondo l'ordine della graduatoria, non possono superare il decimo di quelli messi a concorso per le carriere direttive ed il quinto per le altre carriere. Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria stessa".

^{2 &}quot;Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali (...)".

l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo."). Anche quest'ultima disposizione configura in capo all'amministrazione locale la "facoltà" (e non l'obbligo) di attingere alle graduatorie efficaci per la copertura di posti resisi "successivamente vacanti e disponibili", fatta eccezione di posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso. Solo in taluni casi, il legislatore ha prescritto il medesimo scorrimento come un vero e proprio obbligo (v., ad esempio, art. 23, legge 29.1.1986, n. 23). Le norme che si sono poi succedute hanno prorogato più volte l'efficacia delle graduatorie dei concorsi con la finalità, da un lato, di contenere i costi derivanti dall'indizione di nuove procedure di reclutamento e, dall'altro, di tutelare le posizioni dei vincitori e/o idonei, potenzialmente penalizzati dai reiterati blocchi delle assunzioni nel pubblico impiego.

Ferma restando la vigenza delle numerose leggi che hanno interessato la materia (v. al riguardo, Sezione regionale per la Campania, deliberazione n. 137 del 10 aprile 2013), vanno qui richiamati, considerata la complessa normativa ivi contemplata, l'art. 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", nonché la Circolare 5/2013 del Ministero per la Pubblica Amministrazione, rivolta alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e avente ad oggetto "Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato. Reclutamento speciale per il personale in possesso dei requisiti normativi. Proroghe dei contratti. Articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" e articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

Ciò posto, considerati anche gli scarni riferimenti che l'ente istante fa ai presupposti giuridici e alle circostanze di fatto che hanno occasionato la richiesta di parere, spetta in via esclusiva all'ente locale valutare, anche alla luce della più recente normativa e degli orientamenti giurisprudenziali, la ricorrenza, nella fattispecie concreta, dei presupposti che giustificano il ricorso allo scorrimento della graduatoria, tenuto conto delle plurime disposizioni che si sono succedute in materia. È, in ogni caso, escluso che questa Sezione regionale di controllo possa compiere, in sede consultiva, una valutazione (sia prognostica sia ex post) sulla legittimità dell'attività amministrativa del Comune, considerati anche gli effetti che tale attività potrebbe avere sugli interessi pubblici e privati ipoteticamente coinvolti.

Tuttavia, sul piano dell'astratta valutazione dell'"an" e del "quomodo" della copertura dei posti vacanti, va rilevato che l'operatività dell'istituto dello scorrimento della graduatoria e il rapporto con il principio del pubblico concorso (art. 97 Cost.) sono stati oggetto di plurime

pronunce del giudice amministrativo, volte a individuare i limiti cui soggiace il potere discrezionale dell'amministrazione locale, oltre che di deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo che si sono pronunciate su ipotesi coinvolgenti i rapporti con le progressioni verticali, la mobilità, l'assunzione a tempo determinato e "part-time" (rispettivamente, Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 14 del 13 febbraio 2014, deliberazione n. 137 del 10 aprile 2013; Sezione regionale di controllo per l'Umbria, deliberazione n. 124 del 3 ottobre 2013).

Sulla necessità che la scelta amministrativa sia comunque compatibile con i limiti vigenti in materia di assunzioni, di limiti all'evoluzione della spesa corrente e per il personale e, in generale, con i vincoli della finanza pubblica, oltre che attenta al principio di economicità, si richiamano, inoltre, le conclusioni cui è pervenuta l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 14 del 28 luglio 2011): " a) Va superata la tesi tradizionale, secondo cui la determinazione di indizione di un nuovo concorso non richiede alcuna motivazione. A maggiore ragione, è da respingersi la tesi "estrema", secondo cui si tratterebbe di una decisione insindacabile dal giudice amministrativo. b) Simmetricamente, però, non è condivisibile l'idea opposta, in forza della quale, la disciplina in materia di scorrimento assegnerebbe agli idonei un diritto soggettivo pieno all'assunzione, mediante lo scorrimento, che sorgerebbe per il solo fatto della vacanza e disponibilità di posti in organico. Infatti, in tali circostanze l'amministrazione non è incondizionatamente tenuta alla loro copertura, ma deve comunque assumere una decisione organizzativa, correlata agli eventuali limiti normativi alle assunzioni, alla disponibilità di bilancio, alle scelte programmatiche compiute dagli organi di indirizzo e a tutti gli altri elementi di fatto e di diritto rilevanti nella concreta situazione, con la quale stabilire se procedere, o meno, al reclutamento del personale. c) Ferma restando, quindi, la discrezionalità in ordine alla decisione sul "se" della copertura del posto vacante, l'amministrazione, una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, deve sempre motivare in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento, dando conto, in ogni caso, della esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento dell'indizione del nuovo concorso. d) Nel motivare l'opzione preferita, l'amministrazione deve tenere nel massimo rilievo la circostanza che l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso".

Ciò posto, l'Adunanza plenaria ha ravvisato nei reiterati interventi legislativi in materia di proroga dell'efficacia delle graduatorie, non già una modifica dei presupposti sostanziali dell'istituto dello scorrimento (v. anche Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 6209 del 23 dicembre 2013), quanto piuttosto il rafforzamento del "ruolo di modalità ordinaria di provvista del personale, tanto più giustificata in relazione alla finalità primaria di ridurre i

costi gravanti sulle amministrazioni per la gestione delle procedure selettive" (cit. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 14 del 28 luglio 2011). Pertanto, sia laddove l'amministrazione procedente decidesse di indire un nuovo concorso, sebbene in costanza di graduatorie efficaci di precedenti concorsi, sia nell'ipotesi in cui si pervenisse allo scorrimento della graduatoria, la determinazione della pubblica amministrazione dovrebbe essere adequatamente motivata, in osservanza dell'art. 3, della legge 241/1990, e in conformità dell'art. 97 della Costituzione, che impone che le scelte amministrative siano adottate secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità. L'obbligo di motivazione consente, infatti, di verificare il contemperamento delle ragioni di interesse pubblico, ivi compresa quella del contenimento della spesa pubblica e dell'equilibrio di bilancio, con le aspettative e gli interessi dei soggetti vincitori e/o idonei inseriti in graduatorie efficaci. Parimenti, va assicurata la tutela dei principi di trasparenza e di imparzialità dell'azione amministrativa, mediante il puntuale richiamo, anche qualora si scelga la strada dell'indizione di un nuovo concorso, delle ragioni di interesse pubblico che hanno richiesto, da un lato, il sacrificio delle aspettative dei concorrenti vincitori o idonei, dall'altro, quello dell'interesse pubblico alla riduzione dei costi per la gestione delle procedure selettive. Tale indirizzo interpretativo è stato di recente confermato dallo stesso Consiglio di Stato (Sezione Quinta, sentenza del 27 dicembre 2013 n. 6247) che, individuando astrattamente talune ipotesi in cui potrebbero ricorrere esigenze di interesse pubblico per l'indizione di un nuovo concorso pubblico, ha così argomentato: "Ritenuto che appare assolutamente corretto il ragionamento seguito dalla sentenza impugnata secondo cui, giusta gli insegnamenti dell'Adunanza plenaria, in costanza di proroga di una graduatoria concorsuale, la decisione di indire un nuovo concorso relativo all'assunzione degli stessi profili di quella graduatoria va congruamente motivata, poiché se non sussiste un diritto soggettivo all'assunzione in capo agli idonei, l'Amministrazione deve tenere conto sul piano ordinamentale che lo scorrimento delle preesistenti graduatorie deve costituire la regola generale, mentre l'indizione del concorso rappresenta un'eccezione; per cui è l'indizione che deve essere adeguatamente motivata sul perché si debba seguire un procedimento amministrativo di rilevante complessità ed accompagnato ad oneri di bilancio come un nuovo concorso pubblico, piuttosto che la chiamata di soggetti già scrutinati e dichiarati idonei a quelle determinate funzioni; Ritenuto che tutto questo potrebbe eventualmente verificarsi in presenza di graduatorie estremamente datate pure in virtù della ricerca di personale dotato di requisiti fondamentalmente diversi da quelli in possesso dei precedenti idonei oppure ancora dal tipo differente di selezione decisa, eventualmente con passaggi più rigorosi, tutti elementi questi assolutamente assenti nel caso di specie in cui i requisiti di partecipazione e prove di esame del vecchio e del nuovo concorso appaiono sostanzialmente conformi, né la scansione temporale tra l'approvazione della precedente graduatoria e l'indizione del nuovo concorso appare oggettivamente giustificare la scelta di quella via procedimentale definita come eccezionale". Rimane tuttavia ferma la facoltà dell'amministrazione di fare fronte alle

vacanze in organico mediante atti di riorganizzazione interna, in quanto "l'operatività dell'istituto dello scorrimento della graduatoria e, di converso il diritto del soggetto in essa utilmente collocato all'assunzione, non sorge per effetto automatico della vacanza di un posto in organico di pari qualifica, ma è condizionato alla decisione dell'ente di coprire il posto attingendo alla graduatoria. Ne consegue che, laddove, come nel caso in esame, l'ente abbia escluso la possibilità di nuove assunzioni (...), il diritto allo scorrimento della graduatoria, malgrado la vacanza di posto in organico, non può trovare tutela, prevalendo su di esso le diverse scelte di macrorganizzazione dell'ente. In tal senso sono le conclusioni cui perviene l'Adunanza Plenaria n. 14 del 28 luglio 2011, impropriamente richiamata dal ricorrente, che subordina in sostanza l'operatività dell'istituto dello scorrimento della graduatoria all'ipotesi di disponibilità dei posti al momento dell'approvazione della graduatoria per il caso in cui i posti messi a concorso restino vacanti per rinuncia o decadenza dei vincitori, mantenendo ferma la facoltà dell'amministrazione di non procedere a nuove assunzioni sopperendo alle esigenze dell'ufficio con personale interno" (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 6209 del 23 dicembre 2013).

Nelle considerazioni ed osservazioni esposte è il parere della Sezione.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite del Servizio di supporto, all'Amministrazione interessata.

Così deliberato in Napoli, nella camera di consiglio del 6 marzo 2014

IL RELATORE f.to Primo Ref. Innocenza Zaffina

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Cons. Silvano Di Salvo

Depositato in Segreteria in data 06 MARZO 2014

Il Direttore del servizio di supporto

f.to dott. Mauro Grimaldi